

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedimento per decreto ingiuntivo, estratto conto: quale efficacia probatoria?

Gli estratti di conto corrente prodotti, congiuntamente alla certificazione del saldo alla chiusura, producono, in assenza di precise contestazioni, piena efficacia probatoria in ordine all'effettiva esistenza del credito bancario. Difatti, va confermato il principio a mente del quale, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

Tribunale di Bari, sentenza del 27.9.2016, n. 4803

...omissis...

Preliminarmente si rileva che la sussistenza del credito bancario in favore aaaaa non risulta essere oggetto di contestazione da parte degli opposenti, se non limitatamente al quantum debeatur.

Gli estratti conto prodotti dalla società opposta, congiuntamente alla certificazione del saldo alla chiusura, hanno prodotto – in assenza di precise contestazioni da parte degli opposenti – piena efficacia probatoria in ordine all'effettiva esistenza del credito bancario. Sul punto si è formato anche un consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, in tema di

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, "l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente" (Cass. sez. I n. 12233/2003; n. 14044/2008). A corroborare la pretesa creditoria, seppur in misura ridotta rispetto a quanto sostenuto ed eccepito dalla I. s.p.a., vi sono anche le trattazioni difensive degli opposenti, le quali, riportandosi alle operazioni peritali, giungono alla conclusione per cui l'Istituto bancario vanterebbe un credito nella misura indicata dal CTU. Si deve pertanto ritenere che la pretesa creditoria risulti pacificamente ammessa da tutte le parti processuali e possa quindi essere apposta a fondamento della presente decisione.

Venendo, poi, ad affrontare l'eccezione mossa dagli opposenti in ordine al fenomeno anatocistico prodottosi sul proprio conto corrente, è opportuno porre l'attenzione sulla convenzione intercorsa tra le parti, la quale prevedeva l'individuazione del saggio di interesse attraverso la clausola "uso piazza", nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Quanto alla prima clausola caratterizzante il rapporto, si osserva che la relativa validità è stata esclusa dalla L. n. 154/92 sulla trasparenza bancaria, trasfusa nell'art. 117 del TUB, che ha introdotto un espresso divieto di rinviare agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo praticato dalle banche nei confronti della clientela (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 10.10.2007 n. 21141; ibidem, Sez. I, 25.02.2005 n. 4095). La fissazione della misura degli interessi, seppur lasciata alla libera determinazione delle parti, deve quindi mostrarsi conforme alla soglia legale sancita dall'art. 1284 c.c., rimanendo invece preclusa la possibilità di quantificare il saggio degli interessi, in relazione alle condizioni praticate su piazza.

Quanto, invece, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, si rileva che l'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. è ammesso in assenza di "usi contrari", i quali - per granitico orientamento giurisprudenziale - sono rappresentati esclusivamente da quelli normativi, caratterizzati dall'opinio iuris ac necessitatis, propria della nonna giuridica consuetudinaria. Infatti, sebbene pronunce ormai risalenti avessero qualificato le prassi bancarie - tra cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - alla stregua di usi normativi, oggi risulta ormai incontrovertibile l'assunto per cui, le pratiche bancarie costituiscono usi negoziali, caratterizzati dall'assenza del requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, nonché dall'impossibilità per le parti più deboli di negoziarne il contenuto e, conseguentemente, di incidere sulla determinazione degli stessi (Cass. SU 4.11.2004 n. 21095). Tale riflessione ha portato le SS.UU. ad effettuare un clamoroso revirement rispetto al passato e a dichiarare la nullità, per contrarietà a norme imperative, delle clausole che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto "gli usi contrari" richiamati dall'art. 1283 c.c. devono necessariamente preesistere all'entrata in vigore del codice civile, diversamente qualificandosi come clausole negoziali contra legem (da ultimo, SS.UU. n. 24418 del 2010). Sulla questione si è riscontrato anche l'intervento del Legislatore con il D.Lgs. 4.8.1999 n. 342 e la delibera CICR 9.2.2000, con i quali è stata prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni, tra le quali rientrano espressamente anche i conti correnti, a condizione che - in osservanza del

principio di reciprocità - sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La delibera de qua prevede inoltre che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto al cliente.

Nel caso in esame, i rapporti bancari sono stati costituiti ed estinti prima dell'intervento delle SS.UU. nonché del Legislatore e della delibera CICR, con la conseguenza che si è resa necessaria un'integrazione della CTU contabile già espletata, al fine di espungere - dai rapporti dare-avere - la capitalizzazione trimestrale degli interessi e di eliminare dal riconteggio degli interessi, anche le somme computate a titolo di spese di commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo di un servizio che potrebbe celare ulteriore tasso di interesse.

La CTU contabile - di cui si fanno proprie le risultanze, atteso l'oggettivo procedimento seguito dal perito - ha comprovato la sussistenza e la legittimità delle ragioni creditorie, predisponendo i corretti conteggi in conformità ai criteri dettati dal Giudice e giungendo a determinare il credito della banca opposta, previa considerazione di un saldo iniziale pari a zero (così come richiesto dal Giudice con ordinanza del 26.5.2010), in € 47.489,42 in virtù di calcolo aggiornato fino alla data del 14.3.2016. In merito priva di pregio appare la circostanza evidenziata dall'Istituto bancario circa la mancata impugnazione nei termini degli estratti conto inviati agli opposenti. Difatti, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che l'approvazione dell'estratto conto a nonna dell'art. 1832 c.c. non preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti, e quindi l'impugnabilità della validità e dell'efficacia di titoli contrattuali che sono alla base degli accrediti e degli addebiti e che sono regolati dalle norme generali sui contratti (Cassazione civile sez. I, 11 settembre 1997, n. 8989; con Cassazione civile sez. I, 29 novembre 1994, n. 10185); ne consegue che la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del Correntista non vale a ritenere tacitamente approvata l'applicazione di determinati tassi di interesse, in quanto la giurisprudenza ha stabilito che la nullità della clausola con cui vengono pattuiti interessi, così come la mancata pattuizione degli stessi, non può ritenersi sanata dalla mancata contestazione, da parte del correntista, dell'estratto conto nel quale gli siano stati addebitati interessi in misura superiore a quella legale (Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; conf. Tribunale Genova 9 maggio 1989; Corte appello Milano 15 dicembre 1989).

Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto; deve tuttavia riconoscersi la Banca opposta creditrice al 14.3.5016 nei confronti degli opposenti in solido della somma di € 47.489,42; dall'anzidetta data e sino al giorno del reale soddisfo sono dovuti gli interessi legali come per legge.

Da ultimo, occorre valutare l'eccezione mossa dagli opposenti in ordine all'invalidità della garanzia fideiussoria prestata da *aaaaaaaaaaaa*

In particolare, i co-fideiussori eccepivano l'inefficacia della garanzia prestata sul duplice presupposto dell'estraneità all'oggetto sociale della fideiubente e del conflitto di interessi generato dall'identità soggettiva dell'amministratore della società garante e garantita.

Tale eccezione è infondata e va pertanto respinta. Si deve preliminarmente rammentare che la fideiussione tra società infra-gruppo è valida solo allorquando le società siano state istituite con la medesima compagine sociale e con lo stesso amministratore al fine di svolgere un'attività imprenditoriale "coordinata e complementare" (ex multis, Cass. n. 8472 del 1999 e Cass. n. 3154 del 1999). Tali requisiti devono essere desunti non dall'attività formalmente espletata dalle imprese garanti, quanto piuttosto dagli scopi sostanziali che le stesse si prefiggono di raggiungere, mediante le previsioni contenute nel rispettivo oggetto sociale, che talvolta può ampliare i poteri d'azione dell'impresa, affinché questa realizzi le proprie finalità principali attraverso attività di carattere strumentale. Nel caso di specie, è indubbio che la società garantita si occupasse di imballaggi per prodotti ortofrutticoli, mentre i co-fideiussori agissero nel mercato immobiliare; tuttavia, nell'atto costitutivo delle società garanti rientrava espressamente il potere di compiere attività commerciali e finanziarie, tra le quali non può non rientrare la prestazione di garanzia mediante fideiussione. Inoltre, nell'atto di specificazione dei poteri rappresentativi del legale rappresentante veniva altresì previsto il potere di prestare fideiussione nei confronti di terzi, con la conseguenza che la fideiussione, rientrando nell'oggetto sociale delle società garanti, non può essere considerata

invalida. Sussistendo, pertanto, il requisito dell'attività coordinata e complementare, deve escludersi - in re ipsa - anche la configurabilità di un conflitto di interessi, atteso che la sovrapposibilità delle compagini sociali dei co-fideiussori e della società beneficiaria rende l'interesse giuridico ed economico della garantita sovrapponibile a quello delle garanti (in questo senso in relazione ad un caso analogo Corte di appello di Bari sent. n. 1557/2013).

Pertanto, ritenuta valida la, fideiussione prestata dalla oaaaaaaa nonché ritenuta provata la pretesa creditoria vantata da aaaaa Per quanto riguarda le spese processuali, l'accoglimento, per un verso, dell'opposizione in relazione all'eccezione relativa al calcolo degli interessi, e il riconoscimento, per altro verso, di gran parte delle pretese creditorie, oltre al rigetto dell'eccezione di invalidità della fideiussione, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

Le spese di consulenza tecnica, resasi invece necessaria in ragione della non corretta determinazione degli interessi da parte dell'Istituto di credito, vanno poste definitivamente a carico di quest'ultimo.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al naaaaaa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; dichiara tenuti e condanna gli opposenti in solido tra loro al pagamento in favore di It. spa della somma di € 47.489,42, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal 14.3.2016 e sino all'effettivo soddisfo; pone le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell'opposta; compensa tra te parti le spese processuali.